

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TERRACINI e SPEZZANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1966

Del giuramento fiscale di verità

ONOREVOLI SENATORI. — Ancora una volta, come sempre negli anni passati, la recente pubblicazione da parte delle Amministrazioni comunali degli elenchi dei contribuenti dell'imposta di famiglia ha suscitato una veemente ondata di indignazione fra la gente onesta e laboriosa di tutta Italia contro la rinnovata e comprovata manifestazione del sordido egoismo che ispira il comportamento dei più ricchi nei confronti dei doveri civili elementari del cittadino. Dirigenti e grandi azionisti dei più importanti complessi economici, professionisti dalle vaste clientele e dalle favolose parcelle, ereditieri di fortune principesche, alti funzionari pubblici beneficiati da assurdi cumuli di incarichi remunerati, divi del cinema e dell'arte canora le cui paghe di ingaggio e le cui percentuali su vendite discografiche e circuiti di distribuzione nutrono di continuo senza smentite il notiziario giornalistico, titolari di seggi presidenziali in ogni ordine di Enti pubblici generosissimi, è noto, di emolumenti di ogni natura — ecco i concorrenti nella beffa e nella menzogna al fisco, dinanzi al quale osano spesso presentarsi addirittura nel ruolo dei decaduti in fortuna, quasi alle

prese col bisogno. E ciò mentre il loro tenore di vita, fra appartamenti in città e ville al mare e ai monti, vetture di grande cilindrata e panfili fuori serie, residenze alternate in stazioni climatiche invernali ed estive, ricevimenti in palazzo e serate di gala all'Opera, sfavilla e fa clamore.

Duole vedere in schiera così poco eletta anche persone che sono altrimenti degne di ammirazione per l'attività che svolgono a vantaggio della collettività, in riconoscimento della quale ricevono anzi e accumulano l'incalcolabile danaro che poi però occultano ai fini fiscali, macchiando in tal modo i loro meriti ed esponendosi alla condanna della coscienza popolare. Ma purtroppo pare che nel nostro paese quanto maggiore si fa la ascesa sociale e tanto più si attutisce la sensibilità civile dei cittadini, poche eccezioni date. D'altra parte lo Stato non ha mai apprestato in materia fiscale un meccanismo adeguato di accertamento che permetta di raggiungere i grandi evasori, i quali trovano in aggiunta per le loro male imprese il valido sussidio di esperti, debitamente diplomati e laureati. E l'odioso fenomeno della diserzione fiscale è ormai tanto entrato nella consuetudine da trova-

re giustificazione financo là dove più si dovrebbe agire per combatterlo e stroncarlo. È abbastanza recente in proposito il pubblico dissenso di un Ministro il quale, negando la realtà, ha osato affermare che l'evasione dalle imposte è fatto del tutto marginale e trascurabile nel nostro paese. E ciò mentre le finanze pubbliche, centrali e locali, basiscono per i gettiti insufficienti delle imposte, che sono decurtati ampiamente proprio dalla loro mancata incisione sopra i redditi maggiori e le più opulenti ricchezze.

Si sostiene da certuni che questa pestilenza non può essere combattuta e sanata se non da una radicale riforma del sistema fiscale che si accompagni poi ad altre misure sussidiarie, quali ad esempio la soppressione del segreto bancario. Ciò sarà vero in linea di teorica disquisizione; ma, in linea di fatto, la tesi porta in realtà alla perpetuazione dello spregevole fenomeno, poichè purtroppo nulla conforta a sperare che si ponga davvero mano senza ulteriori ritardi nel nostro paese alla pur necessaria e troppo ritardata riforma. Bisogna dunque predisporre al più presto uno strumento specifico che permetta di aggredire e battere la sfrontata renitenza di certi cittadini al pagamento del loro debito verso lo Stato e gli altri Enti pubblici, avvalendosi in proposito dell'esempio positivamente collaudato che è offerto da paesi che spesso ci vengono additati quali campioni di libera democrazia. Penso, fra gli altri, agli Stati Uniti d'America, dove il giuramento fiscale di verità costituisce una pietra angolare di quel sistema tributario.

Invero, in tempi non lontani, si è tentato di introdurre fra di noi tale istituto, e precisamente nel 1954, per iniziativa dell'allora Ministro delle finanze onorevole Tremelloni, attraverso la presentazione al Parlamento di un disegno di legge che comportava fra l'altro norme dirette al perfezionamento della tecnica dell'accertamento dei redditi. Ma il voto della maggioranza, e in Senato e alla Camera, spogliò quasi totalmente di ogni efficacia la formulazione già tanto cauta contenuta in argomento nel progetto ministeriale. Poi la disposizione residuata

non venne neppure incorporata nel Testo Unico delle imposte dirette emanato con decreto presidenziale del 29 gennaio 1958, il che portò logicamente a farla ritenere caducata. Infatti mai si è avuto notizia che da allora il giuramento così configurato sia stato deferito ad alcun contribuente per quanto insolentemente mentitore.

Ebbene, dinanzi all'aggravarsi inarrestabile della piaga, ogni esitazione, incertezza, elusione ed equivoco devono trovar fine. Alla pertinace recidiva di menzogna dei maggiori evasori fiscali devono contrapporsi provvedimenti rapidi, severi, esemplari. Ed a quanti credono di potere continuare a frodare impunemente l'Erario, fuori di ogni rischio personale e patrimoniale, bisogna proporre seccamente la scelta — scelta di coscienza e di interesse — fra verità e menzogna, fra sincerità e inganno, fra onestà e prigione. E, cioè, un giuramento che ne investa totalmente la responsabilità, senza margini discrezionali, a chicchessia riservati, i quali contraddicono di per sé alla natura dell'istituto e che, invece di aiutare a sciogliere il nodo, non servirebbero che a renderlo più aggrovigliato. Appunto per tale motivo è inutile volersi rifare qui alle classiche rubricazioni: giuramento decisorio, giuramento liberatorio, giuramento sui fatti, giuramento estimatorio, eccetera. L'istituto che proponiamo è infatti nuovo nella nostra legislazione e quindi nel nostro diritto, per tante parti anacronistico; e vuole incominciare a delineare una nuova figura di cittadino, in una sua dignità civica che respinga ogni tutela contraria allo spirito e al contenuto della Costituzione, la quale rispetta i diritti privati del singolo a condizione però che il singolo si inchini ai diritti della collettività nazionale.

Nell'articolare il disegno di legge se ne è semplificato al massimo il meccanismo, anche per renderne dinanzi alla coscienza dei cittadini più immediato ed incisivo l'intento ammonitorio — il che non ha impedito l'osservanza dei principi generali del diritto ed insieme, non certo in contrasto con essi, il rispetto della superiore legge morale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito il giuramento fiscale di verità da rendersi, nei casi e modi indicati negli articoli seguenti, dai contribuenti per le imposte personali dirette di spettanza dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, per le quali la legge disponga comunque una denuncia o dichiarazione dell'imponibile.

Art. 2.

Il giuramento fiscale di verità è obbligatorio, su richiesta dell'Ente titolare dell'imposta, sempre che, superando l'imponibile accertato la cifra di lire 10 milioni, lo stesso risulti maggiore almeno dei due quinti all'imponibile denunciato.

Art. 3.

Il giuramento fiscale di verità è reso dinanzi all'apposita Commissione da formarsi presso ogni sede di Tribunale civile con un magistrato della Procura designato dal Procuratore generale della Repubblica competente per territorio, un funzionario di grado non inferiore al V dell'Amministrazione statale delle finanze, e un cittadino che sia iscritto nei ruoli di almeno una imposta diretta, eletto dal Consiglio provinciale. Il magistrato della Procura è presidente della Commissione, nella quale un funzionario della cancelleria del Tribunale assume le funzioni di segretario.

Art. 4.

Il giuramento si presta con la seguente formula: « Giuro in coscienza che la mia dichiarazione di imponibile relativo alla imposta per l'anno fiscale . . . , da me indicato nella somma di lire corrisponde alla verità ». La formula deve essere pronunciata nella sua interezza da

colui che presta il giuramento. Del giuramento prestato si redige immediatamente processo verbale, il quale deve essere seduta stante firmato da chi ha prestato il giuramento, dai componenti della Commissione e dal suo segretario.

Il processo verbale è a tutti gli effetti atto pubblico.

Art. 5.

Il contribuente che, chiamato a rendere il giuramento fiscale di verità, comunque vi si sottragga, è punito con la pena della reclusione da 10 a 30 mesi.

Il contribuente che, a seguito dell'accertamento definitivo, risulti convinto di spergiuo fiscale, è punito con la pena della reclusione da 2 a 6 anni.

I reati di omissione del giuramento fiscale e di spergiuo fiscale non comportano la sospensione condizionale della pena nè la non menzione sul certificato penale.

Art. 6.

La denuncia per omissione del giuramento fiscale e per spergiuo fiscale è presentata dall'Ente titolare dell'imposta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio entro 15 giorni rispettivamente dall'omissione o dalla deliberazione definitiva sull'imponibile. Trascorso tale termine, e senza pregiudizio dell'azione penale contro il responsabile della mancata denuncia di ufficio, la denuncia compete a chiunque abbia conoscenza degli avvenuti reati.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.